

**IN BREVE n. 029-2013**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento maggio 2013

Pubblicato il 12 luglio 2013

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale	<b>107,1</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>0,2</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+1,2</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+4,4</b>

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - GIUGNO 2013**

Il TFR accantonato al 31 dicembre 2012 va rivalutato per i lavoratori che hanno cessato il loro rapporto tra il 15 giugno 2013 ed il 14 luglio 2013, dell' **1,172535%**.

Si fa presente che a partire dai dati di gennaio 2011 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è il 2010 (la base precedente era il 1995).

Quindi il nuovo indice di base è 2010 = 100.

Secondo l'articolo 2120 del codice civile il trattamento di fine rapporto al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando

- il 75 % del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente
- l'1,5 % annuo, frazionato su base mensile (0,125% al mese).

## INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**  
(senza tabacchi)

**ultimo comunicato ISTAT: 12/7/2013 per il mese di GIUGNO 2013**

anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
<b>1995</b> <b>(base 100)</b>	<b>Base di riferimento: 1995 = 100</b>											
<b>1996</b>	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
<b>%</b>	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
<b>1997</b>	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
<b>%</b>	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
<b>1998</b>	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
<b>%</b>	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
<b>1999</b>	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
<b>%</b>	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
<b>2000</b>	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
<b>%</b>	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2001</b>	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
<b>%</b>	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
<b>2002</b>	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
<b>%</b>	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2003</b>	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
<b>%</b>	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
<b>2004</b>	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
<b>%</b>	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
<b>2005</b>	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
<b>%</b>	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
<b>2006</b>	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
<b>%</b>	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
<b>2007</b>	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
<b>%</b>	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
<b>2008</b>	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
<b>%</b>	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
<b>2009</b>	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
<b>%</b>	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
<b>2010</b>	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
<b>%</b>	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
<b>%</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	<b>106,7</b>	<b>106,7</b>	<b>106,9</b>	<b>106,9</b>	<b>106,9</b>	<b>107,1</b>						
<b>%</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,6</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>						

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

*"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".*

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - BASE IMPONIBILE CEDOLARE SECCA**

### **Domanda**

Per determinare l'importo su cui applicare la cedolare secca, il totale annuale dei canoni di fitto va decurtato del 15%?

### **Risponde G. Mingione**

La base imponibile ai fini dell'applicazione della cedolare secca è commisurata al canone di locazione annuo stabilito dalle parti (articolo 3, comma 2 del Dlgs 23/ 2011). A differenza di quanto avviene per l'Irpef (e per le relative addizionali), rileva infatti il 100% di quanto pattuito nel contratto. Non è ammessa alcuna deduzione della base imponibile, né forfetaria, né analitica, in ragione delle spese sostenute dal locatore. Analogamente, è indifferente la tipologia contrattuale adottata (circolare 26/E del 2011). In particolare, il canone non può essere decurtato né dell'abbattimento forfetario del 15% previsto ordinariamente per gli immobili concessi in locazione, né di quello del 25% previsto per i fabbricati siti nei comuni di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, né dell'ulteriore abbattimento del 30% previsto dell'articolo 8 della legge 431/1998. È comunque bene precisare che, dal 2013, la riduzione forfetaria sui canoni locativi, ai fini Irpef, è del 5% e non più del 15%.

## **DALLA CASSAZIONE**

### **Motivazioni licenziamento per giustificato motivo oggettivo: i diritti del lavoratore**

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore. Tale soppressione non può, però, essere meramente strumentale a un incremento di profitto, ma deve essere necessaria per fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti. Il lavoratore ha, quindi, il diritto che il datore di lavoro dimostri in giudizio la concreta riferibilità del licenziamento a iniziative collegate a effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo, nonché l'impossibilità di utilizzare il lavoratore stesso in altre mansioni equivalenti a quelle esercitate prima della ristrutturazione aziendale.

***Corte di Cassazione - sentenza n.16987/2013***

**“IRRAGIONEVOLI” TAGLI SULLE PENSIONE** da Sole 24 ore di domenica 14 luglio 2013 - E. De Mita

....La giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita, sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con evidenza più discriminatorio “venendo esso gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa”.....

## **AGENZIA ENTRATE - NESSUNA RITENUTA PER LE SPESE SOSTENUTE PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE**

Il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio strettamente necessarie per lo svolgimento della prestazione di lavoro, nell'ambito del lavoro autonomo occasionale, non va assoggettato a ritenuta alla fonte nè il percipiente non è tenuto ad indicare in dichiarazione tali somme.

Vi è, infatti, differenza tra la determinazione del reddito di lavoro autonomo e quella del reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, in quanto sussiste un diverso criterio di imputazione delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico: mentre i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d'imposta e le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso (articolo 54, comma 1 del TUIR), senza, quindi, prevedere un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, i redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati, proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, in quanto deducibile nel periodo di imposta in cui sono percepiti i compensi cui dette spese si riferiscono in modo specifico (articolo 71, comma 2 del TUIR).

### **IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risoluzione n. 49 dell'11.07.2013 (documento 132)**

**Testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 22-12-1986 n. 917**  
Aggiornato al 15 febbraio 2006

#### **Articolo 54**

*(Determinazione del reddito di lavoro autonomo)*

1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde.

#### **Articolo 71**

*(Altri redditi).*

2. I redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell'articolo 67

*(h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall'affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende; l'affitto e la concessione in usufrutto dell'unica azienda da parte dell'imprenditore non si considerano fatti nell'esercizio dell'impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi; h-bis) le plusvalenze realizzate in caso di successiva cessione, anche parziale, delle aziende acquisite ai sensi dell'articolo 58; i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere)*

sono costituiti dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Le plusvalenze indicate alle lettere h) e h-bis) del predetto articolo 67 sono determinate a norma dell'articolo 86.

## **IL MASSOFISIOTERAPISTA E' UN OPERATORE CON FUNZIONI AUSILIARIE**

da DoctorNews del 15 luglio 2013 - Avv. E. Grassini

In merito alla questione delle specificità delle figure del massofisioterapista e del fisioterapista, sulla base della legislazione vigente, l'unica figura di professione sanitaria destinata ad erogare i trattamenti riabilitativi di superiore complessità e dotata di adeguata formazione universitaria è quella del fisioterapista. Il complesso ed eterogeneo quadro normativo, stratificatosi nel tempo,

consente al massofisioterapista che ha conseguito un titolo di formazione regionale, di essere inserito fra gli operatori di interesse sanitario, con funzioni ausiliarie, ma non di essere ricompreso nell'ambito delle professioni sanitarie.

### **TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE FERIALE**

Dal 15 luglio sospensione dei termini processuali relativi alla giurisdizioni ordinarie e amministrative.

Nel periodo 1° agosto - 15 settembre il decorso dei termini è sospeso anche per le giurisdizioni tributarie.

*Legge n.742 del 7 ottobre 1969 articolo 1*

**LEGGE 7 ottobre 1969, n. 742** - Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

#### **Articolo 1.**

Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo.

La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.

### **CONDOMINIO - I COSTI DELLE COMUNICAZIONI VANNO RIPARTITI TRA TUTTI** da Sole 24 ore - risposta numero 2271

**D** - L'amministratore del mio condominio Invia tutte le comunicazioni che necessitano di una ricevuta "certa" tramite posta elettronica certificata, ai condomini in possesso di una utenza Pec, e tramite raccomandata postale agli altri.

Le spese postali relative all'invio delle suddette raccomandate sono a carico di tutti i condomini o soltanto di coloro i quali le ricevono?

**R** - Conseguire la certezza della ricezione di determinate comunicazioni è interesse del mittente, ossia, nel nostro caso, del condominio.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, per esempio, è richiesto ai fini della validità delle delibere.

Le relative spese, pertanto, sono spese di amministrazione e vanno ripartite in base alla tabella millesimale dei valori.

Le spese per le comunicazioni condominiali, dunque, non possono essere addebitate ai singoli condomini-destinatari o ai condomini che, per certi versi, vi hanno dato causa (come nel caso degli assenti, i quali, non presentandosi, rendono necessaria la comunicazione delle deliberazioni ai fini del decorso del termine per l'impugnazione).

Per le stesse ragioni anche la maggiore o minore onerosità delle comunicazioni -salva diversa convenzione- non può essere imputata al destinatario, ma resta a carico della gestione condominiale (analogo problema si è presentato per il caso dei condomini non residenti nello stabile, ai quali non è possibile consegnare a mano l'avviso di convocazione).

*NB - Alcuni Amministratori, anche se impropriamente, le addebitano come spese personali*

**GRAVIDANZA A RISCHIO: SI PAGANO LE FERIE NON FATTE** da Sole 24 ore - risposta numero 2112

**D** - Mia figlia, infermiera professionale, ha lavorato con contratto triennale scaduto il 16 dicembre 2011 presso una Asl. Dal mese di maggio 2011 è stata in maternità per gravidanza a rischio e, perciò, non ha potuto usufruire dei 30 giorni di ferie maturate nell'anno. Ha richiesto all'Asl la monetizzazione, anche alla luce della sentenza della Corte di cassazione 11462 del 9 luglio 2012. L'Asl ha risposto rispostò negativamente il 28 febbraio 2013 opponendo che «la richiesta non può essere accolta in ossequio al dettato normativo di cui all'articolo 5, comma 8, del Dl 6 luglio 2012, n. 95», eccependo, altresì, che eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione. È legittimo tutto ciò visto che le ferie erano maturate nell'anno 2011, precedentemente all'entrata in vigore della legge?

**R** - Si ritiene che l'interessata abbia diritto alla monetizzazione delle ferie non godute, in quanto la mancata fruizione delle ferie non è dovuta alla volontà della dipendente ma, come riportato nel quesito, alla sua collocazione in malattia per gravidanza a rischio. Infatti, il ministero dell'Economia e finanza -dipartimento della ragioneria generale dello Stato, su specifico parere richiesto dal dipartimento della funzione pubblica, con nota 94806 del 9 novembre 2012, in merito all'applicazione dell'articolo 5, comma 8, del Dl 95/2012, convertito con modificazioni nella legge 135/2012, concernente l'abrogazione della liquidazione delle ferie non godute, ha ritenuto di escludere dall'ambito di applicazione della norma in esame «le situazioni in cui il rapporto di lavoro si interrompe in modo anomalo e non prevedibile (morte, dispensa dal servizio eccetera) o in quelle in cui la mancata fruizione delle ferie non dipenda dalla volontà del dipendente o dalla negligente vigilanza dell'amministrazione (malattia, infortunio, congedo di maternità, aspettativa a vario titolo previste dalla vigenti disposizioni)», in quanto, con l'approvazione della norma sopra riportata, la volontà del legislatore era diretta a evitare «l'insorgenza di oneri posti a carico dello Stato dovuti ad abusi nella monetizzazione delle ferie non goduti all'atto della cessazione dal servizio, per effetto di comportamenti attivi del dipendente e di mancanza di programmazione da parte della Amministrazione/Ente datore di lavoro».

Pertanto, poiché nella fattispecie riportata la mancata fruizione delle ferie non è dipesa dalla volontà dell'interessata, bensì dall'essere stata posta in malattia per gravidanza a rischio, secondo il parere espresso dal ministero del Tesoro, l'interessata avrà diritto alla monetizzazione delle ferie maturate nell'anno e non godute.

**SCELTA DEL MEDICO DEL S.S.N.**

La legge istitutiva del Ssn assicura ai cittadini il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura, ma nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari.

Il cittadino ha diritto alla libera scelta del medico curante, che però deve essere esercitato nei limiti oggettivi dell'organizzazione dei servizi sanitari stabilita dalla Regione che in conformità alla disciplina legislativa di rango statale, ha legittimamente attribuito rilevanza al distretto, nell'ambito dell'organizzazione regionale del servizio sanitario.

Nell'intervento di riordino della disciplina in materia sanitaria del 1992-1999 è stata attribuita rilevanza al distretto sanitario come articolazione dell'unità sanitaria locale, nella quale sono assicurati i servizi di assistenza primaria ed al quale sono attribuite risorse definite in rapporto agli obiettivi di salute della popolazione di riferimento.

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - LA CAPIENZA DELLE DETRAZIONI**

### **Domanda**

Sono una dipendente con stipendio di 850 euro. Nel 2012 ho effettuato dei lavori di recupero edilizio e vorrei chiedere la detrazione del 50%. Presentando la dichiarazione dei redditi perderei la metà dell'importo. Posso richiedere il rimborso dell'intero?

### **Risponde G. Mingione**

In ambito fiscale, si definisce capienza la possibilità che ha un contribuente di ridurre l'imposta sul reddito utilizzando le detrazioni Irpef.

Qualora l'ammontare delle stesse sia superiore all'imposta dovuta, si usa dire che la detrazione che non trova capienza.

La parte eccedente, fatti salvi i casi (espressamente previsti dalla legge) in cui è possibile rinviare il beneficio a un periodo di imposta successivo o trasferirlo ad un familiare, non può abbattere il reddito imponibile e non potrà essere recuperata dal contribuente.

A tal fine, anche in riferimento alle detrazioni fiscali del 50% sugli interventi di ristrutturazione edilizia (utilizzabile dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del DL 83/2012), è necessario valutare la capienza Irpef in relazione al proprio reddito, che potrebbe non essere in grado di accogliere, anche parzialmente, queste detrazioni. L'agevolazione in oggetto non è quindi da intendersi come un rimborso fiscale. Non sarà pertanto possibile richiedere la somma non recuperata in dichiarazione.

## **CIRCOLARE ESPLICATIVA DEGLI STUDI DI SETTORE**

L'Agenzia delle Entrate pubblica la circolare n. 23/E del 15 luglio 2013 che fornisce chiarimenti sull'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2012, esaminando tra l'altro le cause di inapplicabilità e le novità legate alla congiuntura economica.

### **COMUNICATO STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

#### **Studi di settore per il periodo d'imposta 2012**

#### **Tutte le novità in una circolare delle Entrate**

Pronte le linee guida per gli studi di settore nel 2012. Dall'applicazione dei nuovi indicatori di coerenza all'esclusione dall'obbligo di invio del modello degli studi per i contribuenti colpiti dal sisma del maggio 2012 che dichiarano specifiche cause di esclusione (misura che fa parte del pacchetto delle semplificazioni fiscali presentate nella conferenza stampa del 3 luglio). Sono solo alcuni dei chiarimenti sull'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2012 forniti dalla circolare n. 23/E.

Il documento di prassi illustra le novità che riguardano i 68 studi di settore approvati con la pubblicazione dei Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2012, così suddivisi per categorie:

- 12 studi per il settore delle manifatture
- 23 studi relativi al settore dei servizi
- 12 studi per i professionisti
- 21 studi per il commercio

**Nuovi indicatori di coerenza applicabili agli studi di settore** - Per gli studi di settore applicabili al periodo di imposta 2012, il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 marzo 2013 ha confermato gran parte degli indicatori di coerenza economica approvati con il precedente decreto del 26 aprile 2012, finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta compilazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore. Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 marzo 2013, invece, sono stati introdotti nuovi indicatori di coerenza economica per alcuni studi di settore applicabili alle attività di impresa, un correttivo per quattro studi di settore applicabili ad attività professionali, nonché due correttivi per lo studio di settore VG68U.

**Studi di settore più aderenti alla realtà economica** - L'approvazione con Decreto Ministeriale della analisi sulla "Territorialità del livello delle quotazioni immobiliari" (basata sui dati forniti dall'Osservatorio sul Mercato Immobiliare) consente l'individuazione di indicatori territoriali in base ai

quali differenziare le modalità di applicazione degli studi di settore, rendendoli così sempre più aderenti alla realtà economica a cui si riferiscono.

**Imprese colpite dal sisma di maggio 2012, cessa l'obbligo di invio del modello per la comunicazione dei dati rilevanti** - Per l'annualità 2012, come già previsto in occasione degli eventi sismici che hanno colpito l'Abruzzo, per i soggetti domiciliati fiscalmente nei territori interessati, viene meno l'obbligo di presentare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti per i contribuenti con residenza o sede operativa in una delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 (Emilia Romagna, Veneto e Lombardia) che dichiarano come causa di esclusione il periodo di non normale svolgimento dell'attività.

**Studi su base regionale grazie ai modelli misti** - La circolare di oggi illustra inoltre l'elaborazione di cinque studi di settore su base regionale, grazie all'applicazione dei "modelli misti", modelli statistico-matematici che consentono l'analisi di informazioni in base alla componente territoriale.

**I correttivi per la crisi** - Al fine di adeguare i risultati derivanti dall'applicazione degli studi rispetto agli effetti della crisi economica e dei mercati, per il periodo d'imposta 2012, si applicano dei correttivi analoghi, per costruzione e funzionamento, a quelli introdotti per gli studi applicabili al periodo di imposta 2011. In particolare, gli studi relativi ai Trasporti con taxi e noleggio (VG72A), Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco (VG68U), Altri trasporti terrestri di passeggeri (VG72B) sono interessati dall'applicazione dei correttivi specifici della crisi che tengono conto dell'incidenza dell'andamento dei prezzi dei carburanti.

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Circolare n. 49E dell'15.07.2013  
(documento 133)**

## **PUNTUALIZZAZIONI SULLA SPESA PREVIDENZIALE**

Si legge sui giornali che la spesa pensionistica incide per circa il 16% sul Pil (e precisamente per il 15,86%) e che tre pensioni su quattro sono sotto i 1000 euro.

Allora è bene precisare che tale spesa non è solo il costo delle -pensioni-, ma anche il costo della parte -assistenziale- (cassa integrazione, indennità agli invalidi civili, assegni di maternità, di malattia, ecc.) e, pertanto, la parte -pensioni- incide meno....riguardo poi al fatto che tre pensioni su quattro sono inferiori ai mille euro, va analizzato il perché.

Poiché le pensioni non sono una regalia dello Stato, ma sono delle prestazioni per contributi versati, questi pensionati quanto hanno versato all'ente previdenziale durante la loro vita lavorativa? quanti sono i vuoti contributivi per discontinuità lavorativa o periodi col lavoro in nero? quanti poi sono i trattamenti integrati al minimo? a che età sono andati in quiescenza? Sino a poco tempo fa le donne andavano in pensione a 55 anni, poi a 60 e ora con una certa gradualità viene innalzata la loro età pensionabile.

Viene anche precisato che i dipendenti della pubblica amministrazione hanno pensioni mediamente al doppio...è evidente: la minor discontinuità lavorativa (frequente nel privato), il maggior numero di pensioni di vecchiaia, il numero delle donne pensionate e il minor numero di pensioni indirette incidono sui trattamenti economici, ponendo le differenze tra pensioni del pubblico impiego e quelle del lavoratore del settore privato.

Un altro dato da analizzare è anche vedere quante sono le pensioni sotto i 1000 euro riferite a diversi anni addietro e diventate miserie per una mancata reale rivalutazione degli assegni contro la svalutazione monetaria nel frattempo intercorsa. In 10 anni la pensione può perdere quasi il 50% del suo potere di acquisto!

Attenzione poi, alla titolarità di due o più pensioni che inferiori ai 1000 euro singolarmente, sono però superiori nel loro insieme. (M.P.E.)



## **TARSU SU GARAGE, CANTINE e PERTINENZE**

Sui locali destinati a garage, cantine, solai e altri spazi accessori o pertinenziali secondo la Corte dei Conti dell'Abruzzo (sentenza numero 24 del 25 marzo 2013) la tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) non è dovuta (vedi anche Corte dei Conti Sicilia sez. Catania sent. n. 483/34/11).

Min. Finanze circolare 95/E/1994: debbono considerarsi esclusi dal calcolo della superficie rilevante per la applicazione della tassa sui rifiuti urbani quei locali il cui uso è del tutto saltuario ed occasionale e nei quali comunque la presenza dell'uomo è limitata temporalmente a sporadiche occasioni e a utilizzi marginali.

La Corte dei Conti dell'Abruzzo sconfessa un consolidato orientamento giurisprudenziale: l'applicazione del tributo sui locali con sporadica presenza dell'uomo deve intendersi riguardante le superfici caratterizzate da usi meramente occasionali e nettamente distanziati nel tempo diversi da quelli domestici ove è prevista inoltre una tariffa relativa che tiene conto della minore potenziale produzione di rifiuti.

L'articolo 62 comma 1 del DLgs 507 /93 prevede che sono soggetti al tributo smaltimento rifiuti tutti i locali e le aree scoperte occupati o detenuti, a qualsiasi uso adibiti, e esclusione a esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di abitazioni civili.

## **ANTICORRUZIONE - INCOMPATIBILITA' ANCHE PER I DIRIGENTI MEDICI**

La Civit (Commissione di vigilanza sulla trasparenza delle P.A.) fa presente che le regole sulle incompatibilità e in conferibilità degli incarichi dirigenziali introdotte dal decreto legge 39/2013 - anticorruzione si applicano da subito e in formula piena anche nelle aziende ospedaliere e nelle altre realtà sanitarie e non si limiti alle cariche di vertice, ma interessino anche i medici dirigenti di strutture semplici.

In particolare attenzione alle incompatibilità derivanti a recenti cariche politiche in regione o in giunta o consiglio di un ente locale del territorio con più di 15mila abitanti.

## **CORTE COSTITUZIONALE - CONGEDO STRAORDINARIO ESTESO A PARENTI DI TERZO GRADO**

La Corte Costituzionale con sentenza 203 del 3 luglio 2013 depositata il 18 luglio, ha giudicato incostituzionale l'articolo 42 comma 5 del DLgs 151/2001 per la parte in cui non include tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario il parente o l'affine entro il terzo grado convivente, in mancanza di altri soggetti che siano idonei a prendersi cura della persona gravemente disabile.

### **GRADI DI PARENTELA**

#### **CODICE CIVILE**

##### **Art. 74. PARENTELA**

1. La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

##### **Art. 77. LIMITE DELLA PARENTELA**

1. La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

**Art. 572. SUCCESSIONE DI ALTRI PARENTI**

1. Se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti, né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea.
2. La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado.

<b>GRADO</b>	<b>ASCENDENTI</b>	<b>DISCENDENTI</b>	<b>COLLATERALI</b>
<b>I</b>	Genitori	Figli	-
<b>II</b>	Nonni	Nipoti (figli di figli)	Fratelli Sorelle
<b>III</b>	Bisnonni	Pronipoti	Zii Nipoti (figli di fratelli e/o sorelle)
<b>IV</b>	Trisavi	Figli dei pronipoti	Prozii Pronipoti Primi cugini
<b>V</b>	-	-	Figli di prozii Secondi nipoti Secondi cugini
<b>VI</b>	-	-	Altri cugini

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 203 del 3.07.2013  
(documento 134)**